

Decreto di compatibilità ambientale del progetto di un impianto pilota geotermico

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *bis* 16 febbraio 2021, n. 1897 - Stanizzi, pres.; Bruno, est. - Comuni di Acquapendente, Allerona, Bolsena, Castel Giorgio, Grotte di Castro, Montefiascone, Castel Viscardo, Orvieto (avv. Greco) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Decreto di compatibilità ambientale del progetto di un impianto pilota geotermico - VIA e VAS.

(Omissis)

FATTO

Con ricorso iscritto al numero di R.G. 8204 del 2015 i Comuni in epigrafe indicati e la Provincia di Viterbo hanno agito per l'annullamento del provvedimento n. 59 del 3 aprile 2015, recante decreto di compatibilità ambientale del progetto per impianto pilota geotermico denominato "Castel Giorgio", nel Comune Castel Giorgio, presentato dalla società ITW & Geotermia Italia S.p.a., unitamente al parere positivo con prescrizioni n.1641 del 31/10/2014 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale - Via e Vas ed agli altri atti indicati riferiti a detto procedimento, con proposizione anche dell'azione risarcitoria per i danni correlati all'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.

Nel premettere che gli enti territoriali ricorrenti sono tutti interessati dalla localizzazione dell'impianto, in considerazione della prossimità dell'area di intervento ed in ragione della spiccata vocazione agricola e paesaggistico- ambientale del territorio e della suscettibilità di una diretta incidenza pregiudizievole sul piano sanitario, ambientale e dello sviluppo economico e sociale delle comunità di riferimento, hanno contestato la legittimità degli atti gravati, adottati precedentemente alla stesura della risoluzione delle Commissioni riunite VIII e X della Camera dei Deputati, approvata nella seduta del 15.04.2015, recante precisi impegni per il Governo in relazione alle implicazioni correlate all'attività geotermica, con osservanza delle prescrizioni previste nelle linee guida, da emanarsi entro precisi termini.

Parte ricorrente ha, dunque, illustrato le caratteristiche del progetto e gli sviluppi nei quali si è articolata la procedura, proponendo avverso gli atti impugnati tredici articolati motivi di ricorso. Nello specifico, è stata, in primo luogo, censurata l'omessa verifica in ordine al possesso da parte della società controinteressata, proponente il progetto, di idonei requisiti di capacità tecnica ed economica, in violazione dell'art. 3, comma 1, del. d.lgs. n. 22 del 2010. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del parere reso dalla Commissione idrocarburi e risorse minerarie (di seguito CIRM), in quanto non risulterebbe ancora istituita in seno a detto organo consultivo l'apposita sezione alla quale, ai sensi dell'art 3, comma 3 del sopra indicato decreto, sono attribuite specifiche competenze in ordine alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. Le deduzioni successive si appuntano sulla difformità tra l'intervento valutato dal CIRM e quello esaminato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale Via (di seguito CTVIA), essendo il primo articolato nella realizzazione di due impianti (Castel Giorgio e Torre Alfina), mentre il secondo ha considerato esclusivamente l'impianto da realizzare nel Comune di Castel Giorgio, con artificiosa frammentazione del progetto, rilevante su di un piano sostanziale e non meramente formale, giacché solo l'unitario apprezzamento dell'intervento avrebbe assicurato una reale ponderazione di tutti i rilevanti profili implicati, tanto più tenuto conto della diversità dei parametri tecnici oggetto di analisi da parte delle due commissioni, essendosi addivenuti ad un aumento dei pozzi di produzione da tre a cinque, di quelli di reiniezione da tre a quattro, oltre ad un sensibile incremento della portata del fluido geotermico (aumentata da 650 a 1,050 t/h), consentito solo al ricorrere di specifici presupposti la cui sussistenza non è stata, secondo parte ricorrente, neppure verificata. Il quinto motivo di ricorso si appunta, invece, sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati per la mancata acquisizione dell'intesa con le Regioni interessate che avrebbe dovuto intervenire nella fase procedimentale al fine di consentire un effettivo contemperamento con gli altri interessi in gioco. Il parere espresso dalla CTVIA, inoltre, risulta, secondo parte ricorrente, inficiato dalla omessa considerazione dell'opzione zero, da ritenere, allo stato ed in assenza di obiettive evidenze di segno contrario, la più vantaggiosa in considerazione della sovrapproduzione, nel nostro Paese, di energia da fonti rinnovabili, constando, comunque, una evidente lacunosità dell'istruttoria svolta. Con precipuo riferimento ai profili di compatibilità sul piano paesaggistico ed ambientale, la difesa dei ricorrenti, con il settimo motivo di ricorso, ha censurato il parere favorevole espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali, con il quale, in assenza di congrua motivazione e del tutto irragionevolmente, si è ritenuto di superare le valutazioni negative in ordine alla compatibilità del progetto reiteratamente espresse dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria, in ragione delle specifiche ed obiettive evidenze da quest'ultima rappresentate. In tale quadro, inoltre, con l'ottavo motivo di ricorso, è stata censurata la lacunosità dell'istruttoria svolta in relazione ad un ulteriore profilo: parte ricorrente ha, infatti, lamentato che la valutazione di incidenza ambientale (di seguito anche VINCA) è "stata richiesta dal Ministero dell'ambiente per il solo Sic/Zps del Lago di Bolsena distante Km 6,3 dall'impianto ove, invece, a maggior ragione la stessa avrebbe dovuto essere richiesta anche per gli altri Sic/Zps che sono



situati a distanze minori, emergendo, comunque, una genericità di detta valutazione, in specie in relazione alle interferenze con l'ambiente idrico superficiale e sotterraneo, tenuto conto della presenza nel fluido geotermico di pericolosi inquinanti, tra i quali l'arsenico, e delle caratteristiche strutturali, morfologiche e funzionali del contesto, dettagliatamente descritte in ricorso anche per quanto attiene alla peculiare caratterizzazione del Lago di Bolsena, quale riserva di acqua potabile per l'area contermina, oggetto, peraltro, di considerazione da parte della stessa Commissione europea. Con diffuse deduzioni articolate nel nono motivo di ricorso è stata censurata la carenza dell'istruttoria svolta con riferimento alle problematiche di sismicità indotta ed innescata, non essendo stati esaustivamente considerati gli esiti dello studio dalla Commissione ICHESE sugli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia Romagna, oltre ad altre evidenze, con riguardo alle quali parte ricorrente ha prodotto ampia e pertinente documentazione. Le deduzioni successive – articolate negli ultimi tre mezzi di gravame – sono incentrate sui vizi di lacunosità dell'istruttoria e carenza di motivazione in relazione alle possibili emissioni di CO₂ nell'atmosfera, al posizionamento di barriere antirumore, al piano di utilizzo delle terre, relativamente al quale è stata censurata la violazione, sotto diversi profili, della disciplina recata dal D.M. n. 161 del 2012, con l'ulteriore rilievo che le condizioni necessarie all'approvazione del piano avrebbero dovuto costituire oggetto di accertamento ex ante sulla base di adeguati elementi a comprova della relativa sussistenza che era onere del proponente allegare, non potendo la verifica essere differita a fasi successive.

Come sopra esposto, unitamente all'azione di annullamento parte ricorrente ha proposto anche quella risarcitoria, con riserva di quantificazione in corso di causa.

Successivamente, tutti gli enti ricorrenti si sono costituiti con i nuovi difensori in conseguenza della rinuncia al mandato dichiarata dall'avvocato Tradardi.

I Ministeri intimati si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Del pari, si è costituita in giudizio Regione Lazio con atto di mera forma.

Anche la controinteressata ITW & Geotermia Italia S.p.a. si è costituita in giudizio, concludendo, con ampie argomentazioni, per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.

Con ricorso iscritto al numero di R.G. 13938 del 2019 i medesimi Comuni hanno agito anche per l'annullamento degli ulteriori atti in epigrafe indicati con i quali è stato proseguito l'iter procedimentale.

A seguito, infatti, della sentenza del TAR Umbria 9 aprile 2018, n. 197, di annullamento delle delibere della Regione Umbria volte ad esprimere rilievi in senso ostativo all'accoglimento dell'istanza, il MISE ha attivato – come da obbligo stabilito in detta pronuncia – la procedura di cui all'art. 14 quater, comma 3, della l. n. 241 del 1990, volta a superare il dissenso espresso dagli EELL e dalla Regione, rimettendo il procedimento al Consiglio dei Ministri. Quest'ultimo, nella seduta del 28 novembre 2018, ha sospeso ogni decisione per acquisire ulteriori approfondimenti “diretti, in particolare, a verificare la possibilità di svolgere una nuova VIA sul progetto, che tenga conto degli eventi sismici del 2016, non considerati nel provvedimento di VIA, in quanto rilasciato nel 2015”.

Con parere tecnico n. 3025 del 31 maggio 2019, la CTVIA ha stabilito che “il parere n. 1641 del 31.10.2014 relativo all'impianto geotermico di Castel Giorgio emanato con decreto VIA positivo n. 59 del 3.4.2015 non richiede nessuna ulteriore analisi e resta pertanto confermato in tutti i suoi aspetti”. Ad identiche conclusioni è giunta la CTVIA con il parere tecnico n. 3062 del 5 luglio 2019, nel quale – con l'unico approfondimento dato dal mero rinvio ad una intervista del Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comparsa su un giornale locale on line – è stato confermato “quanto espresso nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019”.

La riunione del Consiglio dei Ministri ha avuto luogo in data 31 luglio 2019 ed alla stessa non ha partecipato il Presidente della Regione Umbria, come richiesto dall'art. 14 quater co. 3 l. 241/1990, bensì un delegato (l'Assessore Bartolini); né ha preso parte alla riunione la Regione Lazio, non essendo stata ritualmente e formalmente convocata. In detta riunione, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di “superare la mancata intesa della Regione Umbria e di consentire la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato “Castel Giorgio”.

La suddetta deliberazione e gli altri atti in epigrafe indicati hanno, dunque, costituito oggetto di impugnazione con il ricorso iscritto al numero di R.G. 13938 del 2019.

Premessa un'ampia esposizione delle circostanze idonee a fondare la sussistenza delle fondamentali condizioni dell'azione, con richiesta anche di riunione al precedente giudizio proposto (R.G. 8204 del 2015), i Comuni ricorrenti hanno, in primo luogo, censurato che in conformità alle previsioni dell'art. 3, comma 2 bis del D. Lgs n. 22 del 2010, l'intesa avrebbe dovuto essere richiesta non solo alla Regione Umbria ma anche alla Regione Lazio, non potendo intendersi per “regione interessata” soltanto quella in cui è collocata la centrale (peraltro a brevissima distanza dal confine), ma anche quella che vede direttamente coinvolti dalle operazioni dell'impianto il proprio campo geotermico ed bacino idrogeologico. In tale quadro, parte ricorrente ha, altresì, dedotto che le posizioni prevalenti espresse in conferenza sono state tutt'altro che favorevoli, avendo tutte le amministrazioni rilasciato pareri negativi (Provincia di Viterbo, Comuni e, per il tramite di questi ultimi, la Regione Umbria che si è rifiutata di rilasciare l'intesa) ovvero sollevato contestazioni e richiesto integrazioni (Provincia di Terni, Soprintendenza e MIBACT) rimaste prive di riscontro.

Parte ricorrente ha, inoltre, censurato la circostanza che alla riunione del 31 luglio 2019 la Regione Umbria non è stata coinvolta adeguatamente: invero, il Presidente della Regione si era dimesso alcuni giorni prima, così che non poteva



essere reso il parere richiesto dall'art. 14 quater comma 3 della l. n. 241/90 (era presente all'incontro soltanto un delegato del vice-Presidente facente funzioni, l'Assessore Bartolini, al solo scopo di rappresentare l'impossibilità giuridica per la Regione di pronunciarsi sull'intesa e chiedere il rinvio della riunione in corso a data successiva alle elezioni regionali). In punto di violazione dell'intesa, parte ricorrente ha sottolineato che il Presidente della Regione era dimissionario e che il vicario, a norma di Statuto, è titolato ad assumere solamente determinazioni di ordinaria amministrazione, nell'ambito della quale non sarebbe riconducibile il parere in ordine all'autorizzazione all'impianto di cui trattasi, attesa la natura eccezionale di quest'ultimo ed i considerevoli rischi connessi alla gestione ed alla tutela del territorio. Attraverso puntuali riferimenti anche alla giurisprudenza costituzionale, la difesa di parte ricorrente ha, quindi, censurato la sussistenza di un vizio radicale, stante la violazione del principio di leale collaborazione, con ampia illustrazione delle deduzioni a supporto della contestazione.

Sulla base di articolati profili tecnici, approfonditi in atti, parte ricorrente ha reiterato, con ulteriori elementi a supporto, le doglianze incentrate sulla lacunosità dell'istruttoria e l'erroneità delle valutazioni espresse dall'amministrazione, stante la sussistenza di un consistente gradiente di rischio suscettibile di determinare gravi effetti negativi sia sulla qualità delle acque destinate ad uso idropotabile sia in ragione della sismicità dell'area.

In particolare, i pareri CTVIA del 31 maggio e 5 luglio 2019 sarebbero illegittimi in quanto non avrebbero eseguito l'approfondimento richiesto dal CDM in relazione al rischio sismico. Invero, secondo quanto censurato da parte ricorrente, disattendendo la memoria e le relazioni tecniche dei Comuni senza entrare nel merito di quanto rappresentato, con il parere tecnico n. 3025 del 31 maggio 2019, la CTVIA ha stabilito solo che "il parere n. 1641 del 31.10.2014 relativo all'impianto geotermico di Castel Giorgio emanato con decreto VIA positivo n. 59 del 3.4.2015 non richiede nessuna ulteriore analisi e resta pertanto confermato in tutti i suoi aspetti". Inoltre, in riscontro ad una sollecitazione inviata dal Capo di Gabinetto del MATTM, con nota del 17 giugno 2019 la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM ha ritenuto di "dover confermare quanto già contenuto nella pregressa corrispondenza, in particolare nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019 della CTVIA, salvo diverso avviso, di merito tecnico, della Commissione stessa alla quale la presente nota viene pure trasmessa". A identiche conclusioni è giunta la CTVIA con il parere tecnico n. 3062 del 5 luglio 2019, nel quale ha confermato "quanto espresso nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019". Parte ricorrente ha osservato, al riguardo, che con la sentenza n. 7573 del 2019 il TAR ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura riguardante la mancata valutazione, nel giudizio positivo di compatibilità ambientale originariamente reso da parte della CTVIA, dei "contenuti tecnici che oggi, secondo la stessa Commissione ICHESE, costituiscono i parametri di riferimento in materia"; il caso odierno sarebbe perfettamente sovrapponibile a quello esaminato e deciso con la predetta sentenza, apparendo effettivamente illogica la scelta della CTVIA manifestata con i pareri del 31 maggio e del 5 luglio di non riaprire il procedimento di VIA, rinviando semplicemente al precedente giudizio di compatibilità ambientale, reso nel 2014 senza alcun approfondimento sugli indici di riferimento contenuti nel rapporto ICHESE (e nelle Linee guida MISE 2014), senza considerare il terremoto distruttivo del 1957 e senza conoscere tutti i dati che sono emersi a seguito del sisma del 2016. Pertanto, secondo parte ricorrente, la decisione del 31 luglio 2019 integra una illegittima decisione unilaterale del CdM inficiata peraltro dai vizi dei pareri CTVIA del 31 maggio e 5 luglio 2019, che la travolgono insanabilmente in via derivata per essere stati acriticamente e pedissequamente ripresi nella deliberazione finale, che è perciò da ritenersi atto unilaterale adottato in spregio del principio di leale collaborazione.

Relativamente ai pareri della CTVIA, parte ricorrente ha ulteriormente dedotto la sussistenza di vizi di illegittima composizione della commissione, stante la sussistenza di una situazione di conflitto riscontrabili quanto al Presidente, a motivo dei pregressi rapporti di collaborazione e consulenza intrattenuti con ITW; del pari i medesimi profili di illegittimità sarebbero riscontrabili con riferimento al Dr. Franco Barberi, nominato, con decreto pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse del 31.1.2012, componente della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

Le deduzioni successive, ampiamente articolate con plurimi riferimenti ai contenuti ed alle conclusioni delle perizie prodotte, sono incentrate su ulteriori circostanze idonee ad evidenziare la sussistenza di erroneità valutative, irragionevolezza, carenze istruttorie con precipuo riferimento all'incidenza negativa sul bacino idrogeologico ed in ordine all'acquifero superficiale idropotabile del Lago di Bolsena e dell'Alfina e sulle attività termali.

Con ulteriori censure hanno costituito oggetto di contestazioni le valutazioni espresse in relazione alla compatibilità paesaggistico- ambientale, ai profili di tutela archeologica, all'omessa valutazione di incidenza, all'assenza di idonea qualificazione professionale del proponente, con reiterazione ed in continuità con le contestazioni già articolate con il ricorso iscritto al numero di R.G. 8204 del 2015.

Con motivi aggiunti, i Comuni ricorrenti hanno poi impugnato il permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato "Castel Giorgio" nel frattempo pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Georisorse del 31 marzo 2020, chiedendone l'annullamento per vizi derivati dalle censure dedotte avverso la deliberazione del Consiglio dei Ministri presupposta ed oggetto di gravame con i ricorsi introduttivi, nonché per vizi propri, riferiti all'omessa specifica indicazione delle modalità di coltivazione dei fluidi geotermici, le quali avrebbero dovuto essere definite sulla base di dati che neppure sono stati esaustivamente forniti dalla proponente, comunque priva dei necessari requisiti professionali ed economici, nonché alla sopravvenuta inefficacia del decreto VIA del 2015 ed alla inottemperanza delle prescrizioni imposte.



Le amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio concludendo, con articolate deduzioni, per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

La controinteressata si è costituita in giudizio sollevando eccezioni preliminari di incompetenza (successivamente oggetto di rinuncia), non venendo in rilievo profili idonei a radicare la competenza di questo Tribunale, di inammissibilità del ricorso iscritto al numero di R.G. 13938 del 2019, come integrato dai motivi aggiunti, per carenza di interesse e per carenza di legittimazione ad agire, oltre che per omessa impugnazione di precedenti determinazioni attuate con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019, nonché, relativamente al ricorso per motivi aggiunti di tardività del deposito del ricorso, in relazione ai termini dimidiati di cui all'art. 119, comma 1, lett. f) c.p.a. (al quale la fattispecie va ricondotta essendo il progetto approvato con valore di pubblica utilità delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex art. 1, c. 1 del D. lgs. n. 22/2010). La relativa difesa, inoltre, ha articolato ampie e pertinenti deduzioni in relazione a tutte le censure articolate da parte ricorrente.

Anche la Regione Lazio si è costituita in giudizio aderendo alle argomentazioni ed eccezioni svolte dai ricorrenti, con particolare riferimento alla eccezione di incompetenza territoriale del TAR del Lazio in favore del TAR Umbria.

Con ordinanza cautelare n. 5685 del 2020 sono stati disposti specifici adempimenti ai fini della regolarizzazione del rilevato superamento dei limiti dimensionali stabiliti con gli artt. 3 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, con rinvio della trattazione della causa alla camera di consiglio del 14 ottobre 2020, in esito alla quale le parti hanno espresso rinuncia alla domanda interinale originariamente proposta.

Successivamente le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti a sostegno delle rispettive deduzioni.

All'udienza pubblica del 12 gennaio 2021 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene preliminarmente di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, stante l'evidente connessione soggettiva, oggettiva e fattuale.

1.2. Sempre in via preliminare il Collegio rileva, in quanto rilevanti in punto di ammissibilità, la sussistenza delle fondamentali condizioni dell'azione, della legittimazione e dell'interesse a ricorrere, tenuto conto della prossimità degli enti territoriali con le aree interessate dal progetto che viene in rilievo, con implicazioni evidenziate dalle stesse allegazioni concernenti gli apporti forniti nell'ambito della procedura dalla quale è scaturita l'adozione degli atti gravati.

2. In relazione al primo dei ricorsi riuniti si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della controinteressata, successivamente alla rinuncia al mandato dell'originario difensore, tutti gli enti ricorrenti hanno prodotto il nuovo atto di costituzione, non emergendo né essendo ravvisabili circostanze idonee a determinare una declaratoria di estinzione del giudizio per perenzione.

3. La generale eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle controparti alla luce della natura discrezionale dei poteri esercitati dall'amministrazione, deve essere rigettata, emergendo, per contro, come di seguito si andrà ad esporre, limiti al sindacato giurisdizione con riguardo solo ad alcune delle numerose deduzioni articolate dalla parte ricorrente.

3.1. Al riguardo si evidenzia, su di un piano preliminare, che il codice del processo amministrativo ha concepito la giurisdizione in funzione della tutela delle pretese sostanziali con la conseguenza che, con riferimento ad atti che costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, l'area del "merito" amministrativo resta confinata alla scelta vera e propria, mentre il giudice valuta, in esito ad una compiuta acquisizione dei fatti, se la scelta in concreto effettuata sia non solo non arbitraria e rispondente alle finalità per le quali il potere è stato attribuito ma conforme ai generali parametri della ragionevolezza e della proporzionalità.

4. Si sottolinea, altresì, quanto alla inefficacia sopravvenuta del decreto di compatibilità ambientale gravato, da ultimo dedotta dalla difesa degli enti ricorrenti, in considerazione della decorrenza del termine quinquennale dall'intervenuta pubblicazione sulla GU del 21 aprile 2015, che, contrariamente a quanto sostenuto da detta parte, non solo la società controinteressata ha richiesto la proroga della VIA con istanza del 1 aprile 2020 ma il Ministero dei beni e delle attività culturali ha espresso "parere tecnico istruttorio favorevole alla richiesta di proroga del termine di efficacia della dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al Decreto VIA n. 59 del 03/04/2015". Da ciò consegue che non può revocarsi in dubbio che il decreto di compatibilità ambientale 59/2015 sia ancora valido ed efficace.

5. Il primo dei ricorsi riuniti non merita accoglimento.

6. Come esposto nella narrativa in fatto, con il primo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità degli atti gravati in considerazione della omessa verifica in ordine al possesso da parte della società controinteressata, proponente il progetto, di idonei requisiti di capacità tecnica ed economica, in violazione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2010.

6.1. La censura non si valuta meritevole di positivo apprezzamento.

6.2. Ai sensi della sopra indicata disposizione, il "permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, è rilasciato dall'autorità competente ad operatori in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate".

6.3. La competenza al rilascio del progetto di ricerca, come stabilito nella medesima disposizione, è attribuita al Ministero dello sviluppo economico ed attiene ad una fase diversa rispetto a quella che viene in considerazione nella fattispecie. E,



invero, la capacità tecnica ed economica viene accertata, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori, prima del rilascio del permesso di ricerca ed a seguito di un procedimento unico.

6.4. La difesa della controinteressata ha, inoltre, prodotto in giudizio documentazione idonea a comprovare tanto gli elementi forniti all'autorità competente al fine di comprovare il possesso dei suddetti requisiti quanto l'effettiva sussistenza degli stessi.

6.5. Se, dunque, può convenirsi con la difesa della ricorrente quanto all'assenza di esperienze maturate dalla società controinteressata nel settore, in quanto costituita solo nel 2010 con lo scopo di rispondere all'esigenza di generare energia geotermoelettrica con una tecnologia c.d. non emissiva, la sussistenza di tali esperienze è stata appurata, come consta dal verbale della riunione tenutasi presso il Mise in data 2 agosto 2016 e dall'organigramma funzionale depositati in atti dalla difesa della ITW & Geotermia Italia S.p.a. (cfr. all. 27 e 28 prodotti in data 2 dicembre 2020), considerando il personale tecnico e direttivo incaricato alla realizzazione del progetto, mentre, invece, per quanto attiene alla capacità economica rileva la lettera di patronage rilasciata in favore del Mise dalla società controllante della ITW Geotermia Italia S.p.a. (ed i relativi allegati), con la quale la stessa si è impegnata "a garantire le obbligazioni tutte assunte dalla ns. società controllata".

6.6. Emerge con inequivoca evidenza dal contenuto delle dichiarazioni del patronnant che l'atto in questione, lungi dall'assumere una valenza meramente informativa ovvero dal limitarsi a formalizzare un impegno a facilitare oppure non ostacolare l'adempimento degli obblighi correlati all'attuazione dell'intervento, reca l'assunzione di obblighi afferenti al soddisfacimento delle pretese dell'amministrazione, con funzione piena di garanzia, secondo lo schema di formazione del vincolo descritto dall'art. 1333 c.c..

6.7. Come correttamente rilevato dalla difesa della controinteressata, inoltre, del tutto inconferente si palesa il riferimento di parte ricorrente alla circolare del Ministero dello sviluppo economico prot. 14857 del 9.7.2015, in quanto, in disparte ulteriori considerazioni, non applicabile *ratione temporis*, con l'ulteriore rilievo che detta circolare non reca disposizioni che escludono di ritenere integrati nella fattispecie i presupposti prescritti dalla disposizione di legge sopra indicata, dovendosi anche evidenziare che l'autorevolezza dei profili professionali impegnati nel progetto emerge anche da ulteriori evidenze in atti (cfr. all. 4 bis delle produzioni documentali di parte ricorrente del 2 dicembre 2020, recante il parere reso dal Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, nel quale si afferma che: «Il progetto relativo all'impianto pilota denominato "Castel Giorgio" è stato redatto da un'equipe altamente qualificata composta tra gli altri dal Prof. Franco Barberi, già docente di geotermia all'Università di Roma, e dall'Ing. Alberto Bottai con decennale esperienza nella perforazione e realizzazione di impianti geotermici».

7. Anche le deduzioni articolate con il secondo motivo di ricorso, concernenti la composizione del CIRM, vanno disattese, in quanto infondate.

7.1. Le competenze della commissione in argomento, organo consultivo ad alta specializzazione deputato a rendere pareri obbligatori in relazione a programmi tecnici e finanziari presentati per l'ottenimento di permessi di ricerca, sono normativamente stabilite e sono riferite all'organo, ove l'articolazione in sezioni attiene ad un profilo organizzativo interno. La commissione consta ancora essere strutturata in tre sezioni, tra le quali quella precipuamente preposta alle attività di ricerca e coltivazione di risorse minerarie, regolarmente istituita, la quale ha proceduto alla valutazione del progetto in questione nel 2012 e, successivamente alla variazione del programma dei lavori con aumento della potenza dell'impianto, nella seduta del 19 marzo 2014. La circostanza, dunque, che la sezione specializzata per la geotermia non sia mai stata istituita non inficia la legittimità dell'operato di detta commissione, né su di un piano formale né sotto il profilo sostanziale, dovendosi anche sottolineare, per completezza ed in quanto rilevante in punto di ammissibilità, che parte ricorrente non ha articolato alcuna specifica deduzione al fine di contestare la qualificazione dei componenti della commissione, inseriti nella sezione preposta alle attività di ricerca e coltivazione di risorse minerarie, a valutare il progetto in argomento.

8. Non meritano accoglimento neppure il terzo ed il quarto motivo di ricorso, incentrati sulla diversità degli interventi valutati dal CIRM rispetto a quelli oggetto di esame da parte della CTVIA e sulla frammentazione, asseritamente artificiosa, delle valutazioni, che il Collegio ritiene di trattare unitariamente in considerazione della connessione logico-giuridica sussistente tra gli stessi.

8.1. Dirimente ai fini del rigetto delle censure si ritiene una cruciale circostanza di fatto, non considerata dalla difesa della ricorrente, costituita dalla significativa modifica del progetto rispetto a quello originario. E, invero, mentre la domanda presentata nel 2011 aveva ad oggetto l'ottenimento di un permesso di ricerca denominato "Castel Giorgio-Torre Alfina" per la sperimentazione di due impianti geotermici pilota rispettivamente denominati "Castel Giorgio" e "Torre Alfina", nel 2014 è stata proposta dalla società una consistente variazione del programma dei lavori relativamente al solo progetto di "Castel Giorgio". Dalla documentazione in atti emerge un'autonomia e scissione dell'intervento, originariamente incentrato sui sopra indicati due impianti che, infatti, hanno seguito percorsi diversi con differenti sorti. Il procedimento concernente l'impianto "Torre Alfina" si è concluso, infatti, negativamente, in ragione del rilevato contratto, tra l'altro, con il PTPR del Lazio; al riguardo, va, peraltro, precisato per completezza che la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017, con la quale è stata negata la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento di autorizzazione dell'impianto ed il decreto n. 16 del 24 gennaio 2018 (con il quale il MATTM ha espresso "giudizio

negativo di compatibilità ambientale”) hanno costituito oggetto di impugnazione da parte della società odierna controinteressata, con ricorso iscritto al numero di R.G. 3126 del 2018, definito con la sentenza di questo Tribunale n. 13589 del 2019, oggetto di appello con giudizio, allo stato, pendente innanzi al Consiglio di Stato.

8.2. La frammentazione del progetto, dunque, non può ritenersi artificiosa, ferma restando la necessità di un approccio unitario dell’analisi dei due impianti, originariamente concepiti nell’ambito di un medesimo progetto, in quanto incidenti su contesti territoriali tra loro prossimi e sulle relative matrici ambientali, con localizzazione sullo stesso campo geotermico situato al confine tra le Regioni Umbria e Lazio, con la conseguenza che le esigenze rappresentate da parte ricorrente, essenzialmente riferite alle implicazioni correlate ai due impianti sotto i molteplici profili che vengono in rilievo e, in primis, sul piano ambientale complessivamente inteso, lungi dal poter essere ignorate, dovranno costituire oggetto di attenta considerazione in sede di riesercizio del potere che dovesse scaturire quale effetto conformativo da una eventuale conferma da parte del Giudice d’Appello della sentenza di questo Tribunale sopra indicata. Ciò ancor più tenuto conto della natura delle variazioni del programma dei lavori riferite all’impianto “Castel Giorgio”, giacché, come puntualmente rilevato dalla parte ricorrente, i parametri tecnici sono stati consistentemente modificati, con un aumento dei pozzi di produzione da tre a cinque, di quelli di reiniezione da tre a quattro, oltre ad un sensibile incremento della portata del fluido geotermico (aumentata da 650 a 1,050 t/h).

8.3. Giova precisare, inoltre, che la difesa della controinteressata (all. 44 delle produzioni documentali dell’11 dicembre 2020) ha prodotto in atti la documentazione a comprova delle valutazioni positive espresse dal CIRM nella seduta del 19 marzo 2014 sulla variazione del programma dei lavori con aumento di potenza dell’impianto di Castel Giorgio, non emergendo lacune sul piano istruttorio e motivazionale, alla luce delle modifiche introdotte con l’art. 34 octies, comma 28 della legge n. 221 del 17.12.2012, che hanno segnato il passaggio dal concetto di potenza installata a quello di energia immessa nel sistema elettrico.

9. La deduzione articolata con il quinto motivo di ricorso, incentrata sulla necessità dell’intesa della Regione interessata già nella fase procedimentale, si palesa infondata.

9.1. Si osserva, infatti, che espressamente l’art. 3, comma 2 bis del d. lgs. n. 22 del 2010 stabilisce la necessità dell’intesa nell’ambito del procedimento autorizzativo e non del procedimento di VIA, con l’ulteriore rilievo che nell’iter procedimentale dal quale è scaturita l’adozione degli atti gravati con il primo dei ricorsi riuniti sono stati considerati gli apporti forniti dalle amministrazioni regionali.

9.2. Giova precisare, peraltro, che in ottemperanza alla decisione del TAR Umbria n. 197 del 2018, il Ministero dello sviluppo economico ha attivato i poteri sostitutivi mediante il procedimento di cui all’art. 14- quater, comma 3 l. n. 241 del 1990, e all’esito di articolata istruttoria, il Consiglio dei Ministri ha deliberato “di superare la mancata intesa della regione Umbria e di consentire la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato “Castel Giorgio”; tali determinazioni hanno costituito oggetto di impugnazione nell’ambito del secondo dei ricorsi riuniti, emergendo, dunque, in parte qua, anche profili di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse correttamente rilevati dalla difesa della controinteressata.

10. Non si valutano meritevoli di positivo apprezzamento neanche le deduzioni articolate con il sesto motivo di ricorso, riferite alla omessa considerazione dell’opzione zero, da ritenere, secondo parte ricorrente, allo stato ed in assenza di obiettive evidenze di segno contrario, la più vantaggiosa in considerazione della sovrapproduzione, nel nostro Paese, di energia da fonti rinnovabili, constando, comunque, una evidente lacunosità dell’istruttoria svolta.

10.1. Come chiarito dall’univoca giurisprudenza, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. II, 07 settembre 2020, n. 5380). In particolare, è stato evidenziato che “la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende fisiologico che si pervenga ad una soluzione negativa ove l’intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell’interesse diverso sotteso all’iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste” (Cons. St, sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933). La stessa giurisprudenza ha anche sottolineato che, a tali fini, l’ambiente rileva non solo come paesaggio, ma anche come assetto del territorio, comprensivo di ogni suo profilo, e finanche degli aspetti scientifico-naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona.

10.2. Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita, quindi, un’ampia discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta, al contempo, profili intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente



discrezionale della decisione finale risente inevitabilmente dei suoi presupposti, sia sul versante tecnico che amministrativo.

10.3. Di conseguenza, le posizioni soggettive delle persone e degli enti coinvolti nella procedura sono pacificamente qualificabili in termini di interesse legittimo, ed è altrettanto assodato che le relative controversie non rientrano nel novero delle tassative ed eccezionali ipotesi di giurisdizione di merito sancite dall'art. 134 c.p.a. (cfr., sotto l'egida della precedente normativa, identica in parte qua, Cons. St., Ad. Pl., 9 gennaio 2002, n. 1).

10.4. Proprio in ragione di tali particolari profili che caratterizzano il giudizio di valutazione di impatto ambientale, il Collegio ritiene di far proprie le considerazioni reiteratamente espresse dal Consiglio di Stato in materia (cfr. Cons. St. Sez. IV, 28.02.2018 n. 1240 cit. e Cons. Stato, Sez. IV, 27.03.2017 n. 1392), per cui, "prescindendo da specifiche aggettivazioni (debole o forte)..., la relativa valutazione di legittimità giudiziale, escludendo in maniera assoluta il carattere sostitutivo della stessa, debba essere limitata a evidenziare la sussistenza di vizi rilevabili *ictu oculi*, a causa della loro abnormità, irragionevolezza, contraddittorietà e superficialità. Invero, il giudizio di compatibilità ambientale, quand'anche reso sulla base di criteri oggettivi di misurazione, pienamente esposti al sindacato del giudice amministrativo, è attraversato, come visto, da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, con la conseguenza che le scelte effettuate dall'amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue (in termini, cfr., Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175; Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871)".

10.5. Da ciò deriva che, come costantemente affermato da questa Sezione (cfr. sentenza n. 11004 del 2019) in una materia così complessa:

"a) la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell'Amministrazione, costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a., quand'anche l'eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell'area dell'annullamento dell'atto;

b) in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l'Amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l'interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure;

c) conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali:

I) deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti;

II) non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa;

III) può disporre c.t.u. o verifica al fine di esercitare più penetranti controlli, con particolare riguardo ai profili accertativi".

10.6. Facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda per cui è causa, sulla scorta delle risultanze documentali in atti, le deduzioni della ricorrente si palesano prima che infondate addirittura inammissibili, se volte a censurare l'opportunità delle scelte, tecniche e amministrative, rimesse all'autorità preposta alla cura degli interessi pubblici coinvolti, e a sostituire alle contestate valutazioni, che non superano mai la soglia dell'abnormità o della manifesta illogicità, le sue soluzioni (valoristiche, progettuali, istituzionali, economiche).

10.7. Giova sottolineare che nella fattispecie viene in rilievo, infatti, un progetto innovativamente finalizzato alla drastica compressione delle emissioni di anidride carbonica e ossidi di azoto, dovendosi considerare che l'utilizzo dei fluidi geotermici per la produzione di energia è possibile esclusivamente in determinati contesti territoriali a tal fine idonei, ponendosi il progetto in linea con la strategia energetica nazionale concorrendo tanto alla riduzione delle emissioni quanto al perseguimento dell'obiettivo dell'indipendenza energetica.

11. Come esposto nella narrativa in fatto, con il settimo motivo di ricorso è stato censurato il parere favorevole espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali, con il quale, secondo le deduzioni di parte ricorrente, in assenza di congrua motivazione e del tutto irragionevolmente, si è ritenuto di superare le valutazioni negative in ordine alla compatibilità del progetto reiteratamente espresse dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria.

11.1. La censura non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

11.2. Dalla documentazione versata in atti emerge che nella valutazione positiva espressa dal Ministero per i beni e le attività culturali sono stati congruamente esaminati gli elementi di interesse sul piano paesaggistico ambientale, con acquisizione di tutte le evidenze fattuali, esaustivamente ponderate e vagliate, anche in esito alle richieste di integrazione rivolte alla proponente ed ai sopralluoghi eseguiti, con considerazione dei pareri espressi dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria, la quale, giova precisare, ha riconosciuto la propria incompetenza provvedendo all'adozione di pareri endoprocedimentali.

11.3. Nello specifico, è stato considerato che il progetto è compatibile con gli indirizzi e prescrizioni del Piano Piano Urbanistico Territoriale Regionale (PUT), nonché con gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), interessando aree libere da vincoli paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42 del 2004, salvo per quanto attiene "l'elettrodotta cabina secondaria di Nuova Itelco Orvieto" e l'attraversamento di determinati e circoscritti ambiti,

prevedendosi, in relazione a questi ultimi, la necessità dell'autorizzazione del medesimo Ministero per i beni e le attività culturali. Del pari è stata rilevata la conformità con gli altri numerosi strumenti di pianificazione vagliati, incluso il piano territoriale di coordinamento della Provincia di Terni, sottolineandosi che l'intervento interessa aree inserite nella Z.T.O. agricola ovvero quella inerente alle attività produttive e che le tubazioni si sviluppano in parte in aree agricole ed in parte in zone di viabilità esistente.

11.4. Coerentemente con gli elementi fattuali correttamente acquisiti, il suddetto Ministero ha ritenuto di esprimersi positivamente con imposizione di stringenti prescrizioni che contemplano anche una rilevante attività di monitoraggio da parte della predetta Soprintendenza e che, nel complesso dell'articolato parere espresso con atto dell'11 dicembre 2014, sono state ritenute idonee a superare i profili di criticità da quest'ultima segnalati, con valutazioni immuni dai contestati vizi, risultando funzionali ad assicurare la tutela dei valori paesaggistico ed ambientali implicati, peraltro, in misura residuale, senza precludere l'iniziativa proposta.

11.5. Si osserva, al riguardo, che anche in materia di autorizzazioni paesaggistiche il potere di valutazione tecnica esercitato dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato, come sopra esposto non sussistenti nella fattispecie.

12. L'ottavo motivo di ricorso si appunta sulla doglianza che la valutazione di incidenza ambientale è "stata richiesta dal Ministero dell'ambiente per il solo Sic/Zps del Lago di Bolsena, distante Km 6,3 dall'impianto, ove, invece, a maggior ragione la stessa avrebbe dovuto essere richiesta anche per gli altri Sic/Zps che sono situati a distanze ben minori, emergendo, comunque, una genericità di detta valutazione, in specie in relazione alle interferenze con l'ambiente idrico superficiale e sotterraneo, tenuto conto della presenza nel fluido geotermico di pericolosi inquinanti, tra i quali l'arsenico, e delle caratteristiche strutturali, morfologiche e funzionali del contesto, dettagliatamente descritte in ricorso anche per quanto attiene alla peculiare caratterizzazione del Lago di Bolsena, quale riserva di acqua potabile per l'area contermina, oggetto, peraltro, di considerazione da parte della stessa Commissione europea.

12.1. Anche tale censura va disattesa.

12.2. E' incontestato che, come emerge dallo stesso decreto gravato, che l' "area di progetto non ricade all'interno dei Siti della Rete Natura 2000" chiarendosi nel medesimo provvedimento che la Commissione ha ritenuto di richiedere al proponente l'esecuzione di uno studio d'incidenza relativo al sito "Lago di Bolsena" esclusivamente in funzione dell'opportunità di verificare una "possibile incidenza sulla falda che scorre" verso detto sito, addivenendo, in esito all'approfondita istruttoria svolta, alla conclusione che le incidenze sulle suddette aree possono essere ritenute nulle.

12.3. L'approccio seguito dalla Commissione è stato, dunque, rigoroso, dovendosi escludere la necessità di estendere la valutazione anche ad altri siti non direttamente incisi, sia in quanto estranei all'ambito di intervento sia alla luce delle risultanze emerse, constando in atti i numerosi e specifici approfondimenti svolti dalla società nello studio di impatto ambientale (SIA), il quale ha considerato tutte le componenti ambientali suscettibili di essere interessate dalla costruzione e dall'esercizio dell'opera con identificazione dei raggi di azione che le diverse attività del progetto possono esercitare nell'ambiente. Coerentemente con gli approfondimenti svolti, infatti, è stato appurato, con esauriente appropriatezza di approfondimento, che l'attuazione del progetto non produrrà alcun effetto negativo sugli habitat e sulle specie di flora e fauna presenti nelle aree SIC IT6010007 "Lago di Bolsena" e dalla ZPS IT6010055 "Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana".

12.4. Particolarmente accurata è stata la verifica in ordine al rischio di risalita di fluidi attraverso la roccia di copertura, con considerazione alla pressione di reiniezione, essenzialmente bassa, dei livelli idrostatici, delle possibili conseguenze di una eventuale perdita del fluido geotermico durante le operazioni di reimmissione del fluido geotermico, comunque ritenuta improbabile.

12.5. Anche la censura in esame, inoltre, si palesa inammissibile quanto alle valutazioni di merito esulanti dall'ambito del sindacato giurisdizionale, al pari di quelle articolate in tutte le censure successive, concernenti il monitoraggio della CO₂, le emissioni in atmosfera, la qualità dell'aria, diffusamente esaminati tanto nel SIA quanto nel parere della Commissione Via, con l'ulteriore rilievo che le risultanze prodotte in atti ampiamente giustificano la mancata previsione di misure compensative.

13. Con precipuo riferimento alla considerazione della sismicità dell'area, oggetto del nono motivo di ricorso, il Collegio deve in primo luogo rilevare l'inammissibilità delle deduzioni articolate solo successivamente alla proposizione del primo dei ricorsi riuniti ed incentrate su sopravvenienze temporalmente posteriori all'emanazione degli atti gravati, in quanto, a prescindere da ulteriori considerazioni, la legittimità degli stessi deve essere verificata, in applicazione del principio tempus regit actum, avendo riguardo alla situazione giuridica e di fatto esistente al tempo della sua emanazione.

13.1. Si osserva, altresì, che, in disparte la genericità delle deduzioni articolate nell'atto introduttivo del primo dei giudizi riuniti, risulta smentita per tabulas dallo stesso parere reso dalla Commissione VIA l'omessa considerazione delle risultanze e dei parametri del c.d. rapporto Ichese e del "rapporto sullo stato delle conoscenze riguardo alle possibili relazioni tra attività antropiche e sismicità indotta innescata in Italia" dell'agosto 2014.

13.2. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, inoltre il c.d. rapporto Ichese espressamente evidenzia nelle conclusioni che la "possibilità che l'attività sismica sia stata in qualche modo provocata dall'impianto geotermico risulta estremamente improbabile almeno per 3 motivi: 1) la differenza di temperatura tra iniezione ed estrazione è di 30° [...];

2) l'impianto funzione con bilanciamento di volume in campo lontano, cioè il volume è bilanciato complessivamente, ma può non esserlo solo in vicinanza del punto di iniezione; 3) l'attività sismica registrata in casi di questo tipo è generalmente localizzata in prossimità della sezione del pozzo di iniezione". Né va trascurata la circostanza che l'impianto geotermico di Casaglia esaminato dalla Commissione ICHESE ha una potenza nominale pari a 14 MW, ossia quasi tre volte superiore a quella dell'impianto oggetto del progetto in contestazione.

13.3. Alla luce del livello di approfondimento riferito all'analisi del gradiente di rischio in considerazione nella specificità di tutti gli elementi in concreto vagliati, come risultanti dalle evidenze in atti, si palesano inammissibili le deduzioni di parte ricorrente dirette a sostenere la preminenza del proprio apprezzamento rispetto a quello espresso dall'amministrazione, non emergendo profili di manifesta irragionevolezza, contraddittorietà ed arbitrarietà nell'operato di quest'ultima.

14. Del pari, in relazione al piano di utilizzo delle terre, il Collegio rileva l'insussistenza della contestata violazione delle previsioni recate dal D.m. n. 161 del 2012, emergendo dalle evidenze in atti una complessa ed articolata istruttoria che ha caratterizzato l'approvazione del progetto in esame, con l'ulteriore rilievo che neppure parte ricorrente ha esplicitato quale incidenza abbia concretamente avuto il censurato sfasamento temporale, peraltro non significativo, tra il PUT e l'adozione del decreto VIA, risultando, inoltre, la conformità alla sopra indicata disciplina dei contenuti del piano ed una coerenza tra gli esiti dell'istruttoria e le prescrizioni imposte concernenti profili più direttamente afferenti alla fase attuativa.

15. In conclusione le censure proposte con il primo dei ricorsi riuniti non meritano accoglimento, in quanto in parte inammissibili e per la restante parte infondate.

16. Al rigetto delle azioni di annullamento proposte con il primo dei ricorsi riuniti consegue anche la reiezione dell'azione risarcitoria, pure proposta da parte ricorrente, della quale, comunque, si rileva la palese genericità, oltre che la radicale assenza di evidenze a comprova dei danni asseritamente subiti, come da onere su tale parte gravante.

17. Il Collegio può, a questo punto, procedere all'esame del secondo dei ricorsi riuniti, come integrato dai motivi aggiunti.

18. Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di difetto di competenza del TAR Lazio, che andrebbe declinata in favore del TAR Umbria.

18.1. Al fine di stabilire la competenza territoriale del giudice amministrativo, deve aversi riguardo all'ambito spaziale degli effetti del provvedimento impugnato, anche in relazione alla domanda formulata dalle parti: nel caso di specie, viene dedotto un elemento di fatto avente carattere di novità, rispetto alla fattispecie esaminata a suo tempo dal TAR Umbria nel giudizio conclusosi con la sentenza nr. 197/2018 e cioè che – all'esito degli sviluppi procedurali successivi alla predetta decisione - si paventa un (potenziale) effetto diretto dell'impianto sulla risorsa idrica del Lago di Bolsena che interessa anche la Regione Lazio; quest'ultima sarebbe peraltro interessata dagli effetti dell'autorizzazione (ovvero dal funzionamento dell'impianto oggetto dell'autorizzazione) per i rilievi che potrebbe avere in rapporto alle attività sismiche (potenzialmente capaci di propagarsi oltre i confini tra le due Regioni). Del pari si osserva che nessuna incidenza dispiega la differenziale valutazione espressa da questo Tribunale (sez. III ter) nella pronuncia n. 7423 del 2017, in considerazione del relativo oggetto e della causa petendi (ricorso proposto dalla controinteressata ITW avverso l'inerzia riferita al rilascio di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione dell'impianto pilota), nonché degli sviluppi procedurali dai quali è scaturita l'adozione degli atti gravati.

18.1. Anche se tale ambito di efficacia del provvedimento impugnato dipende, in concreto, da fatti e presupposti l'accertamento dei quali è riservato all'esito della controversia, ai fini della regolazione della competenza territoriale tra i TAR è necessario avere riguardo al petitum e dunque alla prospettazione della parte ricorrente.

18.2. Deve pertanto affermarsi la competenza del TAR Lazio sulla odierna controversia, attenendo quest'ultima ad una fattispecie nella quale viene in rilievo l'accertamento di potenziali effetti ambientali del provvedimento impugnato in un ambito transregionale.

19. Neppure le eccezioni di inammissibilità per carenza delle fondamentali condizioni dell'azione (legittimazione ed interesse) e per omessa impugnazione delle pregresse determinazioni merita accoglimento meritano accoglimento.

19.1. Quanto al primo rilievo si reputa sufficiente rinviare alle considerazioni articolate nel capo 1 sub 2 della presente decisione, mentre, con riferimento al secondo, si osserva che i Comuni ricorrenti hanno proposto tempestiva impugnazione, con il primo dei ricorsi riuniti, proprio avverso i precedenti atti del procedimento che viene in considerazione, risultando, dunque, in radice smentita la contestazione.

20. Va respinta la eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per tardività del relativo deposito.

Secondo tale eccezione, dovrebbe applicarsi alla fattispecie la speciale disciplina di cui all'art.119, comma 1, lett. f) c.p.a., poiché il progetto risulta approvato con valore di pubblica utilità delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex art. 1, c. 1 del D. lgs. n. 22/2010.

20.1. Si tratta di una affermazione priva di riscontro in fatto, posto che non risulta effettivamente apposto alcun vincolo preordinato all'esproprio, essendo i terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto tutti nella proprietà o nella disponibilità della controinteressata proponente l'iniziativa.

21. Quanto al merito, va preliminarmente esaminata la natura e la finalità del procedimento complesso di cui all'art. 14 ter, c. 3, della l. n. 241 del 1990 (nel testo ratione temporis applicabile, in rapporto al caso di specie).



21.1. Va premesso che, come risulta pacifico tra le parti, gli impianti di cui si discute appartengono ad una categoria di centrali di produzione energetica con fonti rinnovabili che ha natura sperimentale (art. 1, comma 3 bis del d.lgs. n. 22 del 2010). L'autorizzazione per dette tipologie di impianti ha carattere statale ed è rimessa al Ministero dello sviluppo economico, che opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la "Regione interessata" (art. 3, comma 2 bis, d.lgs. 22/2010).

21.2. E' bene evidenziare che il modulo legislativo che disciplina la competenza a provvedere costituisce una misura funzionale alla migliore valutazione dei rischi connessi alla natura "sperimentale" degli impianti di cui all'art. 1, comma 3 bis, del d.lgs. 22/2010: quest'ultima implica, invero, che la novità della tecnologia e delle metodologie di estrazione e conversione della risorsa in energia non consente di disporre di dati storici confermati dalla prassi e dall'esperienza risalente che sono invece disponibili in rapporto agli impianti tradizionali.

21.3. La intrinseca impossibilità di contare su dati storici e di esperienza nell'esercizio dell'impianto, implica che la relativa autorizzazione deve scaturire da una valutazione di interessi che ha natura non già vincolata (come ordinariamente accade entro il più vasto ambito dei provvedimenti autorizzativi di iniziative economiche private), ma di ampio merito amministrativo, sostanziandosi in apprezzamenti di opportunità (anche politica), in un adeguato bilanciamento di interessi e nella conseguente (ragionevole) assunzione di un rischio.

21.4. In altri termini, per coniugare l'esigenza generale (di pubblica utilità) connessa alla promozione delle tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di produzione di energia ed il progresso nel loro impiego con l'altrettanto rilevante principio di precauzione, il legislatore, nel riconoscere esplicitamente l'importanza di tale genere di impianti (avendo ad essi dedicato specifiche norme), ha inteso apprestare la garanzia di una competenza a provvedere rafforzata, finalizzandola ad accertare in concreto la sussistenza dei presupposti per accedere alla sperimentazione dell'impianto, essendo impossibile, per le ragioni sin qui descritte, predeterminare esaustivamente in via generale ed astratta le condizioni tecniche e scientifiche di autorizzazione.

21.5. Il modulo collegiale che regola la competenza a provvedere (costituito dal MEF e dal MIBACT d'intesa con la Regione interessata) è preordinato a costituire quindi la principale garanzia di realizzazione di tali impianti, individuando gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ricadute negative in termini ambientali e di sicurezza.

22. Alla luce di quanto sin qui ritenuto, quando, nei procedimenti di autorizzazione degli impianti sperimentali di cui all'art. 1, comma 3 bis, del d.lgs. n. 22 del 2010, non si raggiunge l'intesa, la natura degli interessi pubblici sottesi al procedimento di cui si tratta richiede che la decisione circa l'autorizzazione all'impianto sia devoluta al massimo livello di amministrazione, ovvero al Consiglio dei Ministri, il quale è chiamato a deliberare per risolvere il dissenso nella sede del procedimento di cui all'art. 14 quater della l. 241/90 (nel testo vigente *ratione temporis*, successivamente sostituito dalla diversa disciplina di cui all'art. 14 quinquies), adottando una decisione che viene qualificata come avente "natura di atto di alta amministrazione" e che, dunque, implica un apprezzamento particolarmente ampio degli interessi in esame.

22.1. Nella misura in cui sussiste un inevitabile grado (sia pur minimo) di incertezza sugli effetti dell'utilizzo della tipologia di impianto di cui si discute (in quanto sperimentale), l'autorizzazione all'esercizio presuppone l'assunzione del rischio in capo ad una valutazione latamente politica (in termini di bilanciamento tra il grado di rischio e l'interesse allo sviluppo della produzione di energia) che proprio per la sua rilevanza è rimessa al Consiglio dei Ministri, che è chiamato a decidere nel confronto con le Regioni interessate.

22.2. Attese tali finalità, affinché la deliberazione del Consiglio dei Ministri sia validamente assunta, è necessario che la partecipazione delle Regioni interessate sia assicurata in maniera effettiva e completa, non potendosi ritenere assolto il relativo obbligo di confronto (che attiene, come si è detto, alla peculiare valutazione degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ed all'assunzione di una responsabilità da rischio) con il rispetto meramente formale del precetto legislativo, essendo questo l'unico strumento di garanzia volto a perseguire l'effettivo equilibrio del caso concreto tra le esigenze di promozione, ricerca e sviluppo da un lato e di protezione ambientale e di sicurezza dall'altro.

22.3. Nel caso di specie, in accoglimento delle tesi difensive di parte ricorrente, deve ritenersi che non è stato assolto l'obbligo di effettivo ed efficace confronto tra le amministrazioni aventi titolo a partecipare al procedimento ed alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei termini declinati dall'art. 14 quater della l. n. 241 del 1990.

22.4. Quanto alla Regione Umbria, era presente alla riunione del 31 luglio 2019 un rappresentante sfornito dei poteri di impegnare la Regione all'esterno e di validamente esprimerne la posizione (ovvero di partecipare con effetto utile alla valutazione collegiale degli interessi coinvolti nel procedimento). Invero, attesa la rilevanza delle valutazioni che si richiedono alle Amministrazioni coinvolte nell'esame del progetto di impianti sperimentali di cui si discute, non è possibile ridurre la partecipazione all'attività del Consiglio dei Ministri ex art. 14 quater della l. n. 241 del 1990 ad un atto di "ordinaria amministrazione", essendo necessarie valutazioni di ampia discrezionalità (incompatibili con la natura vincolata dell'ordinaria amministrazione).

22.5. Trattandosi di un potere volto alla tutela di interessi non disponibili, il compito del Presidente della Regione di prendere parte all'attività deliberativa del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 14 quater della l. 241/90 non può quindi essere esercitato dal vicario che lo sostituisce in caso di dimissioni, ostando a ciò sia lo Statuto della Regione Umbria (che non attribuisce al vice Presidente tale genere di compiti), sia la natura degli interessi dedotti. La posizione espressa dal rappresentante del vicario nel caso di specie, ancorché quest'ultimo abbia rappresentato un giudizio negativo di



compatibilità e si sia quindi espresso nel merito del progetto, non è riferibile alla Regione, che non può dirsi validamente rappresentata a tali fini.

22.6. In relazione alla contestata omessa acquisizione dell'intesa con la Regione Lazio, osserva il Collegio che, a norma dell'art. 6, comma 5 del d.lgs. n. 22 del 2010 *“qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più regioni confinanti, il titolo è rilasciato di concerto fra le regioni medesime dal Presidente della Giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta”*; la disposizione va coordinata con il comma 3 bis del medesimo articolo, secondo il quale *“nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la Regione interessata”*. Stando al suo tenore letterale, quest'ultimo comma (che ha natura di specialità rispetto alla disciplina ordinaria che include, a sua volta, anche il comma 5), sembrerebbe non tenere conto della circostanza che l'impianto pilota potrebbe interessare *“il territorio di due o più regioni confinanti”* come nella fattispecie del comma 5; ma si tratta di un mero difetto di redazione della norma, facilmente risolvibile dall'interpretazione sistematica dell'intera disposizione dell'art. 6 cit. in base al quale l'intesa andrà raggiunta con il (necessario) coinvolgimento (non della sola Regione nella quale ricade la sede dell'impianto ma) anche della Regione confinante la Regione *“nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta”* pure al caso degli impianti pilota.

22.7. Con la conseguenza che, per questi ultimi, il MISE dovrà coinvolgere nell'intesa non solo la *“Regione interessata”*, ma *“le Regioni interessate”*, sia pure tenendo conto della diversità di interessi in ragione dell'estensione dell'impianto.

22.8. Tale interpretazione è suffragata dall'esegesi che deriva dal raffronto dell'art. 6 del d.lgs. n. 22 del 2010 con l'omologa previsione di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 152 del 2006, codice ambiente, che disciplina gli *“impatti ambientali interregionali”* distinguendo due ipotesi, ovvero: interventi soggetti a VAS/VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, per i quali le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti; progetti o interventi (o loro parti) soggetti a VAS/VIA i quali (sono completamente localizzati entro il territorio di una regione, ma) possano avere *“impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti”* per i quali l'autorità competente è tenuta *“a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti”*.

22.9. Del resto, la Regione Lazio ha preso parte alla Conferenza dei Servizi indetta dal MISE per l'esame dell'istanza, essendo stata coinvolta nel procedimento (a partire già dalla prima conferenza di servizi dell'8 settembre 2015, laddove il relativo Presidente attestava che *“l'intero permesso di ricerca interessa sia la Regione Umbria sia la Regione Lazio”*) ed avendo espresso un parere tecnico (tramite la nota del 16 ottobre 2018). Pertanto, come dedotto da parte ricorrente, la stessa Regione avrebbe anche dovuto prendere parte al procedimento presso il DICA ed il Consiglio dei Ministri svoltosi successivamente.

22.10. Pertanto, la Regione Lazio aveva titolo a partecipare alla riunione del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 14 quater della l. n. 241 del 1990 al fine di superare il dissenso tra le Amministrazioni interessate al procedimento di autorizzazione dell'impianto pilota di cui si discute, in quanto, pur se la maggior parte di esso è localizzata in territorio della Regione Umbria, la risorsa naturale alla quale l'impianto sotterraneo attinge è transfrontaliera e dunque i relativi impatti ambientali possono essere significativi anche per la Regione confinante (a tal proposito, si rimanda al decreto di compatibilità ambientale n. 59 del 2015 che, tra i vari considerato, evidenzia la localizzazione delle opere in progetto *“nell'area del Campo Geotermico di Torre Alfina, ubicato al confine fra le Province di Terni e Viterbo”*, al parere reso dal MIBACT di cui alla nota prot. n. 31235 dell'11 dicembre 2014, allegato e costituente parte integrante del suddetto decreto, che reca in più punti riferimenti al sistema fluviale del Tevere, evidenziandosi, altresì, che proprio nella considerazione di tale impatti non a caso tra gli enti coinvolti nelle verifiche circa l'osservazione delle prescrizioni impartite, figurano enti della Regione Lazio e, segnatamente, la relativa ARPA).

22.11. Ne deriva che, dovendo essere espresso il parere anche ai sensi di cui all'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, tale parere non potrà che essere acquisito all'interno del modulo procedimentale specificatamente prescritto – per la tipologia sperimentale degli impianti quale quello di cui si discute – dall'art. 6 del d.lgs. n. 22 del 2010 e, laddove sia necessario procedere alla più complessa procedura di cui all'art. 14 quater della l. n. 241 del 1990, anche in tale ultima sede, ove l'Amministrazione Regionale dovrà essere chiamata ad intervenire.

22.12. Non è superfluo osservare che, ai fini del superamento del dissenso, la diversità di incidenza degli effetti ambientali dell'impianto sperimentale non è irrilevante: essa si rifletterà però non già su una diversità formale del coinvolgimento delle Regioni nel procedimento (come nel concreto accaduto, essendo stata la Regione Lazio invitata ad esprimere un parere tecnico, a differenza della Regione Umbria inizialmente coinvolta a pieno titolo nelle riunioni presso il DICA), ma in un diverso peso delle loro valutazioni all'interno del confronto con il Consiglio dei Ministri, questione che atterrà, dunque, al merito della relativa decisione e che resta riservata a quella sede; ma che presuppone, in ogni caso, che entrambe le Regioni siano entrambe coinvolte, in coerenza con quanto già accaduto nella conferenza dei servizi.

23. Riassuntivamente, ai fini dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio di impianti pilota ex art. 1, comma 3 bis, del d.lgs. n. 22 del 2010, ove sussista il dissenso tra le Amministrazioni interessate, la relativa determinazione di



autorizzazione viene rimessa alla valutazione del massimo organo di Governo, in quanto il superamento del dissenso implica l'apprezzamento del grado di rischio e l'accettabilità di esso nei termini di massima sicurezza possibile, allo stato della tecnica, nel rispetto del principio di precauzione. A tali fini, l'apporto delle Regioni interessate non può essere risolto nei termini di una mera forma, o di una potenziale partecipazione nominalistica, bensì va ricondotto ad un sostanziale confronto (anche politico) che attiene alla opportunità ed al merito amministrativo.

23.1. Osserva il Collegio che il mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento va riferito alla procedura svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 14, quater, l. 241/90 ed, in particolare, quanto alla Regione Umbria in relazione alla seduta del 31 luglio 2019; quanto alla Regione Lazio, si osserva che quest'ultima era stata convocata alla prima riunione indetta per il giorno 25 maggio 2018, in quanto compresa tra le Amministrazioni che avevano preso parte alla Conferenza dei Servizi, ma non ai fini del superamento del dissenso (per cui avrebbe dovuto essere rappresentata non già da personale tecnico, ma da organo appositamente delegato dalla Giunta, come previsto specificatamente dall'art. 14 quater); tant'è che interveniva alla seconda riunione (del 25 giugno 2018), dando atto di non essere convocata ai fini dell'intesa - come la Regione Umbria - sia pure chiedendo di acquisire il documento tecnico dei Comuni per poter valutare eventuali ricadute ambientali del progetto nel proprio territorio; nella riunione del 10 settembre 2018, la Regione Lazio ribadiva la medesima posizione, riservandosi ogni valutazione in ordine agli impatti sul Lago di Bolsena.

23.2. Presso il Consiglio dei Ministri, atteso il mancato superamento del dissenso da parte della Regione Umbria è stata disposta la riapertura di "un nuovo procedimento di valutazione di impatto ambientale" (riunione del 28 novembre 2018), che conduceva all'emissione dei pareri CTIVIA di cui oltre, per poi concludersi nella riunione del 31 luglio 2019 (oggetto di gravame), nella quale si deliberava in senso favorevole al progetto.

23.3. Alla luce di quanto ritenuto sin qui, appare evidente la concreta lesione dell'obbligo di intesa, da ricondursi per la Regione Umbria alla sola riunione del 31 luglio 2019 e per la Regione Lazio all'intero svolgimento del procedimento ex art. 14 quater della l. 241/90.

Non depone in contrario la circostanza che la Regione Lazio, nelle riunioni presso il DICA e con il rilascio del parere del 16 ottobre 2018, avesse espresso una posizione sostanzialmente adesiva alla modalità della propria partecipazione al procedimento (laddove il relativo rappresentante evidenziava di essere presente non ai fini dell'intesa, che riguardava la sola Regione Umbria).

Invero, non essendo stata rivolta alla Regione Lazio, ab origine la convocazione ai fini del raggiungimento dell'intesa, l'Ente non poteva che intervenire mediante un rappresentante solamente "tecnico", ovvero non legittimato ad esprimersi in merito.

Nessuna acquiescenza può dunque rinvenirsi nella fattispecie, anche perché gli interessi dei quali la Regione è chiamata ad apprestare tutela non sono disponibili, fermo restando che era onere della Presidenza del Consiglio dei Ministri individuare le Regioni interessate all'intesa sulla base del concreto assetto di incidenza del permesso di ricerca sulle matrici ambientali.

23.4. La concreta lesione dell'obbligo di intesa è dunque da ricondursi interamente alla sola riunione del 31 luglio 2019, laddove il Consiglio dei Ministri aveva piena contezza dell'effetto transregionale del permesso di ricerca e del relativo esito istruttorio (inclusivo della nota della Regione Lazio del 16 ottobre 2018) ed avrebbe quindi dovuto coinvolgere nella ricerca dell'intesa anche la Regione Lazio. Non depone in contrario la circostanza che la Regione Lazio, nelle riunioni presso il DICA e con il rilascio del parere del 16 ottobre 2018, avesse espresso una posizione sostanzialmente adesiva alla modalità della propria partecipazione al procedimento (laddove il relativo rappresentante evidenziava di essere presente non ai fini dell'intesa, che riguardava la sola Regione Umbria): gli interessi dei quali la Regione è chiamata ad apprestare tutela non sono disponibili e dunque non può attribuirsi alla Regione una sostanziale acquiescenza, fermo restando che era onere della Presidenza del Consiglio dei Ministri individuare le Regioni interessate all'intesa sulla base del concreto assetto di incidenza del permesso di ricerca sulle matrici ambientali.

24. Quanto alle ulteriori doglianze, il Collegio rileva, in primo luogo, l'irricevibilità per tardività di tutte le censure proposte avverso gli atti riferiti ai precedenti sviluppi procedurali, le quali avrebbero dovuto essere proposte entro i prescritti termini di decadenza.

25. In particolare, il Collegio osserva che, con riferimento alla censurata sussistenza di conflitti di interessi del Presidente della CTIVIA e del componente della CIRM - che si ritiene di esaminare prioritariamente rispetto alle altre residue doglianze in ragione della radicalità del vizio (illegittima composizione dell'organo collegiale) - tale profilo non ha costituito oggetto di censura con il primo dei ricorsi riuniti, con il quale, come ampiamente esposto, parte ricorrente ha contestato le valutazioni a suo tempo espresse da tali organi, con conseguente preclusione della suscettibilità di far valere il vizio in relazione ad atti ormai consolidatisi. E', dunque, esclusivamente per maggior scrupolo che si rileva che il Presidente della CTIVIA, come documentato in atti, era del tutto assente alla seduta della commissione di cui al parere n. 1641 del 31 ottobre 2014, non avendo, dunque, concorso alla formazione della volontà dell'organo collegiale.

25.1. La rilevata irricevibilità, tuttavia, se certamente preclude l'ammissibilità della contestazione del vizio quanto al parere CTIVIA n. 1641 del 31.10.2014 ed al parere espresso dal CIRM nella seduta del 19 marzo 2014, non si estende ai pareri successivi espressi dalla CTIVIA, segnatamente il 31.05.2019 ed il 5.07.2019, oggetto, con il secondo dei ricorsi riuniti, di tempestiva impugnazione.

25.2. Sebbene sia comprovata in atti, infatti, la sussistenza, sino al 2013, di un rapporto di consulenza e collaborazione del Presidente della CTVIA con la società controinteressata, per giunta riferito proprio al progetto per la relazione dell'impianto pilota di Castel Giorgio, all'evidenza suscettibile di determinare l'insorgere del duplice obbligo di comunicazione e di astensione, le evidenze in atti consentono di escludere la sussistenza del censurato vizio.

25.2. Consta dalla documentazione prodotta e, segnatamente, dal parere della Commissione VIA n. 3025 del 31 maggio 2019 (pag. 6) che il Presidente era "assente" alla seduta (analogamente, come già rilevato, a quanto documentato in relazione alla seduta del 31.10.2014) e, del pari, è comprovato che nella seduta dell'"Assemblea plenaria n. 19/2019" del 5 luglio 2019, in relazione alla "proposta di parere" n. 4.14 relativa all'"Impianto pilota geotermico "Castel Giorgio", alle "ore 10,45 il Presidente si allontana ... Presiede la riunione il geol. Bordone"; sia la discussione che l'approvazione della proposta in questione sono avvenute in assenza del Presidente, intervento solo successivamente per il prosieguo dei lavori non riferiti al progetto de quo.

25.3. Come chiarito dall'univoca giurisprudenza, nel silenzio della legge, il criterio più sicuro per individuare quando un organo collegiale debba ritenersi "perfetto" è quello che assegna tale connotazione al collegio per il quale, accanto ai componenti effettivi, sono previsti anche componenti supplenti. Lo scopo della supplenza, non prevista nella specie, è proprio da un lato, quello di garantire che il collegio possa operare con il "plenum" anziché con la sola maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi, e, dall'altro lato, l'esigenza che la commissione svolga le sue operazioni con continuità e tempestività, senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall'impedimento di taluno dei suoi componenti (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 2 febbraio 2004, n. 324).

25.7. Si osserva, inoltre, che anche nell'attuale configurazione della Commissione, conseguente alla riorganizzazione introdotta con il d. lgs. n.104 del 2017, deve escludersi la infungibilità di ciascun singolo componente rispetto agli altri, tenuto conto dei criteri di professionalità che in modo fungibile devono presiedere alla scelta dei componenti con una ripartizione per profili che nella fattispecie non ha costituito neppure oggetto di specifica contestazione. Da ciò consegue che non sono traslabili alla fattispecie le coordinate sviluppate dalla giurisprudenza in tema di attività valutativa delle commissioni di gara e di concorso, trattandosi, diversamente dal caso di specie, di organi straordinari, caratterizzati da profili soggettivi di integrazione disciplinare tali da escludere la fungibilità di ciascun singolo componente, nonché dalla possibile presenza di membri supplenti (cfr. Cons. St., sez. VI, 21/03/2005, n. 1112).

25.8. Esclusa, dunque, la qualificazione della commissione in termini di collegio perfetto e comprovato in atti che il componente in questione (presidente della commissione) non ha partecipato alle sedute (in un caso in quanto addirittura assente e nell'altro in quanto si è allontanato per rientrate solo dopo la decisione conclusiva riferita al progetto de quo) e non ha in alcun modo concorso alla formazione della determinazione dell'organo collegiale, deve concludersi per l'insussistenza del censurato vizio (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2001, n. 2258).

26. Quanto alle doglianze rivolte all'impugnazione degli atti istruttori ed, in particolare, del parere reso dalla CTVIA il 31.05.2019, nonché del successivo parere del 5.07.2019, si osserva che il gravame è formulato in termini tali da doversi considerare rivolto ad una contestazione di merito, come tale inammissibile nella sede giurisdizionale.

26.1. Nel rinviare a quanto articolatamente esposto nel capo 10 (in specie sub 5 ss.) della presente pronuncia, la difesa di parte ricorrente ha lamentato che i pareri impugnati (costituenti l'adempimento al supplemento istruttorio deciso dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 novembre 2018) non avrebbero preso in considerazione una serie di fattori rilevanti ai fini del decidere connessi al rischio sismico che sarebbe stato palesato dai fatti successivi rispetto alla conclusione della precedente fase istruttoria (ovvero il sisma del 2016), limitandosi a riconfermare (in tesi apoditticamente) le conclusioni già a suo tempo rassegnate (in senso favorevole all'impianto); ma tale premessa è smentita dall'analisi del testo dei documenti.

26.2. Infatti, nei pareri della CTVIA si espone un giudizio (sia pure formalmente sintetico, ma sostanzialmente) esaustivo, ovvero che tali eventi non comportano una modifica dell'originario parere. In particolare, nel parere del 31 maggio 2019, la CTVIA non si limita a ribadire meramente il giudizio di cui al parere nr. 1641/2014 e successiva VIA 59/2015, ma prende in esame i dati dell'INGV, Oss. Nazionale terremoti (riportati nell'apposita tabella incorporata nel testo del parere) per esprimere il giudizio secondo il quale gli eventi sismici generati nell'appennino centrale che possono avere magnitudo ML maggiore di 6 sono generati dalle "faglie capaci", ovvero quelle attive (che hanno effetti catastrofici per le popolazioni che risiedono nelle loro vicinanze) ma che sono meno risentiti nella zona di Castel Giorgio "di quanto lo siano i più deboli terremoti locali di origine vulcanica/geotermica" ai quali – secondo CTVIA – sono riconducibili gli eventi sismici del 2016 (viene riportata la tabella 1 che indica la localizzazione degli epicentri di tutti i sismi inferiori a 4 di ML, che a partire dall'agosto 2016, hanno colpito l'Italia centrale e che sono a più di 90 km dalla zona di interesse, allineati lungo la "faglia capace" di "quaternaria allineata lungo l'Appennino con direzione NNW-SSE da Norcia all'Aquila" (seguono ulteriori considerazioni e tabelle di rilevazione e dati). Si tratta, dunque, di valutazioni ed elementi di fatto che sono adottati dalla Commissione proprio in relazione agli approfondimenti istruttori richiesti (in coerenza con quanto affermato dalla sentenza di questo TAR nr. 7573/2019) dal Consiglio dei Ministri.

26.3. Ne deriva che la conclusione del parere del 31 maggio 2019, secondo la quale "I terremoti che hanno colpito l'appennino centrale nel 2016: - sono simili a quelli che si sono verificati in passato in quelle aree; non costituiscono pertanto un elemento di novità..." ed altro a seguire, rappresenta piena espressione di un giudizio di merito, rispetto al

quale gli argomenti critici dedotti da parte ricorrente nella odierna sede di giudizio potranno essere riproposti ai fini delle decisioni da assumere ex art. 14 quater della l. 241/90, al fine di valutare ogni opportuna misura (incluso, ove ritenuto opportuno, il riesame della questione in sede procedimentale); ma sono inammissibili nell'odierna sede di giudizio.

27. Anche relativamente alle deduzioni incentrate sui profili paesaggistici, ambientali e culturali, nonché sulla valutazione di incidenza ambientale, si osserva che le contestazioni erano già state articolate con il primo dei ricorsi riuniti, con trattazione ai capi 11 e 12 della presente sentenza, ai quali si rinvia, dovendosi anche rimarcare la già rilevata preclusione dell'ammissibilità di contestazioni tardive. Ed alle medesime conclusioni deve addivenirsi con riferimento alla reiterazione della contestazione dell'assenza in a capo alla proponente, odierna controinteressata, dei requisiti di qualificazione, oggetto di scrutinio al capo della presente pronuncia al quale pure si rinvia.

28. Del pari, come già rilevato al capo 4 della presente decisione, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non è sopravvenuta alcuna inefficacia del decreto di compatibilità ambientale gravato, stante l'accoglimento della domanda di proroga di cui vi è evidenza in atti.

30. Conclusivamente, il secondo dei ricorsi riuniti, come integrato dai motivi aggiunti, va in parte dichiarato inammissibile e per la restante parte accolto, nei limiti sopra indicati, con assorbimento delle residue censure, sicché per l'effetto vanno annullati sia le delibere assunte dal Consiglio dei Ministri, senza la partecipazione delle Regioni interessate, sia gli atti impugnati con i motivi aggiunti, in quanto alle stesse strettamente consequenziali.

30.1. Ne deriva l'obbligo per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di rinnovare – nei predetti limiti – il procedimento volto a superare il dissenso (non più disciplinato dall'art. 14 quater della l. 241/90, ma dall'art. 14 quinquies, comma 4 e ss. nel testo attualmente vigente), assicurando il coinvolgimento effettivo della Regione Umbria e della Regione Lazio e con facoltà, ove sia ritenuto opportuno, di disporre il riesame delle conclusioni dell'istruttoria circa i rischi sismici e di impatto sulla risorsa idrica, secondo le allegazioni fornite dalle Amministrazioni interessate o che queste ultime potranno motivatamente proporre, garantendo in tal caso il pieno contraddittorio con la società proponente, odierna controinteressata.

31. Attesa la rilevanza degli interessi coinvolti e la complessità delle questioni giuridiche trattate, sussistono evidenti ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sui ricorso in epigrafe indicati, previa riunione:

dichiara in parte inammissibile e per la restante parte rigetta il primo dei ricorsi riuniti;

dichiara in parte inammissibile e per la restante parte accoglie parzialmente il secondo dei ricorsi riuniti, nei termini e nei limiti indicati in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)